



COMUNE *di* COSSIGNANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 21 Del 27-12-20

**Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE NON SOSTANZIALE
AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER MODIFICA ART. 28
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - LEGGE REGIONALE 5
AGOSTO 1992, N. 34 E SS.MM.II..**

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 17:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria;
Risultano all'appello nominale:

Luciani Roberto	P	Guidotti Rosella	P
Carlini Angelo	P	Grossetti Moreno	P
Pasqualini Arianna	P	De Angelis Roberto	P
Mascitti Antonio	P	Silvestri Daniela	P
Vannicola Piero	P	Buffone Federico	P
Silvestri Serena	A		

=====

Assegnati n. 11	Presenti n. 10
In carica n. 11	Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sign. Luciani Roberto nella sua qualità di SINDACO

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott. Enrico Equizi;

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta é Pubblica

COMUNE DI COSSIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno

Proposta nr. 22 del 23.12.2020 di Deliberazione del Consiglio comunale

Organo e/o ufficio proponente: Responsabile dell'Area Tecnica e di Governo del Territorio

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER MODIFICA ART. 28 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1992, N. 34 E SS.MM.II..

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PREMESSO che questo Ente è attualmente dotato di un P.R.G. adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale definitivamente approvato con decreto del Commissario ad Acta n. 4 del 29.08.2012, la cui stesura ha dovuto altresì conformarsi ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC) approvato dalla Provincia di Ascoli Piceno con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 209 del 17.12.2002 e successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 90 del 06.09.2007;

RILEVATO che l'Elaborato 4 bis, costituente il suddetto PRG, detta le Norme Tecniche di attuazione del suddetto strumento urbanistico, composto da 73 articoli, da un allegato e da quattro tabelle;

SPECIFICATO che il Piano Regolatore Generale è sottoposto alla normativa sovraordinata regionale e provinciale, nello specifico: il Piano Paesistico Ambientale Regionale, il Piano di Inquadramento Territoriale e il Piano Territoriale di Coordinamento;

EVIDENZIATO che il PPAR delle Marche, approvato con D.A.C.R. n. 197 del 3 novembre 1989, con il quale lo strumento urbanistico vigente ha obbligatoriamente dovuto attenersi, ha come obiettivo *«di procedere a una politica di tutela del paesaggio coniugando le diverse definizioni di paesaggio immagine, paesaggio geografico, paesaggio ecologico in una nozione unitaria di paesaggio-ambiente che renda complementari e interdipendenti tali diverse definizioni»;*

CONSIDERATO che nel corso di alcune istruttorie di pratiche urbanistico-edilizie e a seguito di approfondimenti richiesti per alcuni procedimenti edilizi, sono sorte alcune disquisizioni riguardanti l'interpretazione dell'articolo 28 delle Norme Tecniche applicate in ambiti di tutela introdotti dal PRG ad oggetto: **“Ambiti di tutela dei crinali a minore livello di compromissione”;**

VERIFICATO che il citato art. 28, oltre a contenere i divieti sanciti dalle norme tecniche per Piano Paesistico Ambientale Regionale, approvato con D.A.C.R N. 197 del 3.11.1989, stabilisce un divieto assoluto di costruzione *“...di qualsiasi volume e o manufatto”* all'interno di tali aree, irrigidendo ulteriormente, rispetto alle norme del piano regionale, la possibilità edificatoria in zona agricola;

ATTESO che, dall'analisi della volontà prescrizionale della normativa regionale innanzi citata, appaiono vincolanti, se non addirittura contraddittorie, le previsioni aggiunte nello strumento urbanistico, dal momento che la norma del piano regionale vieta palesemente solo alcune attività edilizie di un certo rilievo;

VALUTATO che quest'ultima previsione sia da ritenere estremamente restrittiva e limitante, che ostacola l'esecuzione, all'interno di tali ambiti piuttosto diffusi nel territorio comunale destinati a "Aree agricole normali", di qualsiasi attività edilizia sottoposta alla disciplina della L.R. 08/03/1990, n. 13, si ritiene dover proporre al Consiglio Comunale una parziale modifica dell'art. 28 delle Norme Tecniche del vigente P.R.G.;

RITENUTO pertanto dover stralciare dall'art. 28 le prescrizioni integrate in sede di redazione dello strumento urbanistico, essendo aggiuntive ai divieti già stabiliti dall'art. 30 - CRINALI - delle norme tecniche di attuazione del P.P.A.R. citato;

EVIDENZIATO che per facilitare la lettura della variazione proposta, si pongono a confronto il vigente testo dell'art. 28 delle norme tecniche del PRG comunale con il nuovo testo riformulato secondo la variazione proposta:

A) Attuale testo dell'art. 28 delle Norme Tecniche del PRG vigente

Art. 28 - Ambiti di tutela dei crinali a minore livello di compromissione

Il PRG individua i crinali a minore livello di compromissione paesistico-ambientale e delimita cartograficamente i relativi ambiti di tutela.

All'interno di tali ambiti di tutela sono vietati:

- a - gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b - i silos e depositi agricoli di rilevante entità;
- c - gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
- d - le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi dell'articolo 57 delle NTA del PPAR; per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui agli articoli 57 e 63 bis delle NTA del PPAR con le procedure di cui agli articoli 27 e 63 ter delle stesse NTA.

All'interno degli ambiti di tutela integrale dei crinali è vietato l'ubicazione di qualsiasi volume e o manufatto;

Per quanto riguarda la gestione del verde si applicano le norme dell'art. 16.

B) Testo con proposta di modifica dell'art. 28 delle Norme Tecniche del PRG vigente

Art. 28 - Ambiti di tutela dei crinali a minore livello di compromissione

Il PRG individua i crinali a minore livello di compromissione paesistico-ambientale e delimita cartograficamente i relativi ambiti di tutela.

All'interno di tali ambiti di tutela sono vietati:

- a - gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b - i silos e depositi agricoli di rilevante entità;
- c - gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
- d - le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi dell'articolo 57 delle NTA del PPAR; per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui agli articoli 57 e 63 bis delle NTA del PPAR con le procedure di cui agli articoli 27 e 63 ter delle stesse NTA.

~~All'interno degli ambiti di tutela integrale dei crinali è vietato l'ubicazione di qualsiasi volume e o manufatto;~~

Per quanto riguarda la gestione del verde si applicano le norme dell'art. 16.

DATO ATTO che, nella revisione dell'elaborato 4Bis – Norme Tecniche si debba procedere ad apportare le necessarie rettifiche, procedendo al depennamento del seguente periodo "All'interno degli ambiti di tutela integrale dei crinali è vietato l'ubicazione di qualsiasi volume e o manufatto", contenuto all'art. 28, come si evince nell'allegato documento (ALLEGATO A);

PRECISATO che la presente variazione non incide sul dimensionamento del P.R.G. vigente, né comporta modifiche nelle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione, alla distribuzione dei carichi insediativi e alla dotazione degli standard;

RICHIESTO alla Provincia di Ascoli Piceno - Servizio Programmazione, Pianificazione ed Assetto del Territorio ed Urbanistica, con nota prot. n. 6889 del 14 novembre 2019 il rilascio della dichiarazione di esclusione dall'applicazione della VAS, ai sensi della D.G.R. 21.12.2010, n. 1813, paragrafo 1.3, punto 8, lettera d);

ACQUISITO dalla Provincia di Ascoli Piceno la dichiarazione di esclusione dalla procedura di VAS per la variante, sussistendo i requisiti di esclusione invocati dall'atto regionale citato;

CONSIDERATO che per le ragioni innanzi espresse si ritiene applicabile l'art. 15, comma 5) della L.R. 05.08.1992, n. 34 che testualmente recita: *“Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge”*;

VERIFICATO pertanto che per l'attuazione dell'iter procedurale di approvazione della presente variante al vigente P.R.G. e riguardante la modifica di alcuni termini in alcuni articoli delle Norme Tecniche di attuazione del Piano, può applicarsi l'art. 30 della già citata L.R. n. 34/1992 e ss.mm.ii.;

RITENUTO opportuno, per facilitare la sequenza delle precedenti variazioni approvate al vigente PRG, richiamare i precedenti atti deliberativi e nello specifico le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 31-32-33 del 20 novembre 2017;

VERIFICATO pertanto che per l'attuazione dell'iter procedurale si è proceduto all'adozione della presente variante al vigente P.R.G. di cui alla deliberazione consiliare n. 37 del 28.11.2019, riguardante la rettifica delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. adeguato al P.P.A.R., può applicarsi l'art. 30 della già citata L.R. n. 34/1992 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che con avviso di adozione e deposito della variante al Piano Regolatore Generale prot. n. 5546 del 21.09.2020 è stata resa nota l'adozione al PRG;

EVIDENZIATO che lo scrivente Ufficio ha proceduto a comunicare alla Provincia di Ascoli Piceno con nota prot. n. 7128 del 09.12.2020, l'avvenuta adozione della variante, ai sensi dell'art. 30, comma 3) della L.R. 5 agosto 1992, n. 34;

CONSIDERATO che entro i termini stabiliti non sono pervenute osservazioni e neppure rilievi da parte della Provincia di Ascoli Piceno – Settore Urbanistica;

VISTA la Legge 17.08.1942, n. 1150;

VISTO il D.M. 02.04.1968, n. 1444;

VISTA la L.R. 05.08.1992, n. 34 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 8 marzo 1990, n. 13;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PROPONE

- 1) DI STABILIRE che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI PRENDERE ATTO che a seguito dell'avvio del procedimento di adozione di variante di cui alla precedente deliberazione propria n. 37 del 28.11.2019 citata e del conseguente avviso di deposito non sono pervenute osservazioni e neppure rilievi da parte della Provincia di Ascoli Piceno – Settore Urbanistica;
- 3) DI APPROVARE definitivamente, per le motivazioni sopra esposte, la variante al PRG e riguardante le variazioni e rettifiche all'art. 28 delle Norme Tecniche attuative (Elaborato 4 BIS) del Piano Regolatore Generale attualmente vigente, di cui all'ALLEGATO A prevedendo il depennamento del seguente periodo: *“All'interno degli ambiti di tutela integrale dei crinali è vietato l'ubicazione di qualsiasi volume e o manufatto”*;
- 4) DI PRENDERE ATTO che per la definizione della presente variazione, non incidendo sul dimensionamento del P.R.G. vigente, nelle modifiche delle destinazioni d'uso delle aree, nella distribuzione dei carichi insediativi e alla dotazione degli standard al P.R.G., potrà applicarsi l'art. 15, comma 5) della L.R. 05.08.1992, n. 34 e ss.mm.ii.;

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo): **PARERE FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Geom. Marilena D'Angelo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore Pasqualini che illustra ai presenti la proposta in approvazione;

Udito il consigliere De Angelis che afferma che questa variante conferma l'attenzione mostrata verso le problematiche generate dall'originaria formulazione delle N.T.A. Dà lettura del documento che poi consegna al Segretario Comunale per l'allegazione al verbale;

Vista la proposta di deliberazione a firma del responsabile del servizio, munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Ravvisata la propria competenza in merito;

Procedutosi a votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10,

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione riportata in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e pertanto:

- 1) DI PRENDERE ATTO che a seguito dell'avvio del procedimento di adozione di variante di cui alla precedente deliberazione propria n. 37 del 28.11.2019 citata e del conseguente avviso di deposito non sono pervenute osservazioni e neppure rilievi da parte della Provincia di Ascoli Piceno – Settore Urbanistica;
- 2) DI APPROVARE definitivamente, per le motivazioni sopra esposte, la variante al PRG e riguardante le variazioni e rettifiche all'art. 28 delle Norme Tecniche attuative (Elaborato 4 BIS) del Piano Regolatore Generale attualmente vigente, di cui all'ALLEGATO A prevedendo il depennamento del seguente periodo: *“All'interno degli ambiti di tutela integrale dei crinali è vietato l'ubicazione di qualsiasi volume e o manufatto”*;
- 3) DI PRENDERE ATTO che per la definizione della presente variazione, non incidendo sul dimensionamento del P.R.G. vigente, nelle modifiche delle destinazioni d'uso delle aree, nella distribuzione dei carichi insediativi e alla dotazione degli standard al P.R.G., potrà applicarsi l'art. 15, comma 5) della L.R. 05.08.1992, n. 34 e ss.mm.ii..

Il Consiglio comunale si chiude alle ore 18.30.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Luciani Roberto

Il Segretario
f.to Dott. Enrico Equizi

=====

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 19-01-2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, fino al 03-02-2021.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza comunale, 19-01-2021

IL Segretario
Dott. Enrico Equizi

=====

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione dell'art. 134, D.Lgs. n. 267/2000:

è divenuta esecutiva il giorno:.....

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione: []
- perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4.

Il Segretario Comunale
Dott. Enrico Equizi